



Comune di Limbiate
N 0019663 del 03/07/2007
Classificazione: 01/06 2007/16/0



COMUNE DI LIMBIATE

VIA MONTE BIANCO, 2 - 20051 LIMBIATE - MI

COMUNE DI LIMBIATE

PROVINCIA DI MILANO

Il presente avviso è stato pubblicato
all'albo Pretorio dal 03/07/07 al 18/07/2007

IL MESSO COMUNALE

ORDINANZA N° 12

IL SINDACO

Tenuto conto del crescente numero di cani posseduti nell'area urbana, con conseguente incompatibilità con il mantenimento dell'igiene ambientale del suolo pubblico determinata dalle deiezioni canine;

Preso atto che tale situazione causa la perdita di decoro del paese e costituisce notevole disagio alla cittadinanza e possibile motivo di diffusione d'eventuali infezioni agli animali e agli uomini;

Rilevata la necessità di mantenere e migliorare il decoro dell'ambiente urbano sensibilizzando il dovere civico sull'uso e il rispetto degli spazi pubblici;

Valutate le numerose lamentele relative alla situazione in cui versa il suolo pubblico in questione, in particolare per quanto attiene la presenza di deiezioni di cani ed altri animali da passeggio;

Ritenuto necessario richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e sporchino con deiezioni organiche le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi delle abitazioni e gli spazi prospicienti gli esercizi commerciali;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, alla luce di quanto sopra esposto ed in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica e del decoro ambientale;

VISTI

- Il T.U.LL.SS. n. 1265 del 27.07.1934 e successive modifiche;
- Il DPR 31.03.1979;
- Il DPR 320/54
- La Convenzione Europea per la protezione degli animali del 13.11.1987, art. 10;
- Il D.L. 30.12.1992 n. 502;

- L'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento d'Igiene;
- Il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Raccolta deiezioni

Ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo, qualora i suddetti animali imbrattino gli spazi e le aree pubbliche del territorio comunale.

In nessun caso sarà ammesso che l'accompagnatore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, senza assicurare la sua presenza in prossimità dell'animale.

Vieta

Introdurre cani in aree e parchi pubblici, ad eccezione di quelli in cui sono previste apposite zone a loro destinate.

Detenzione strumenti idonei di pulizia

Qualsiasi accompagnatore di cani deve possedere sempre, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta e d'idoneo contenimento delle deiezioni, costituito principalmente da una paletta di qualsiasi tipo e da un sacchetto di polietilene o da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta all'acqua.

Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere dovrà essere depositato nei cassonetti stradali destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o, in mancanza, nei cestini portarifiuti stradali.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti ed



alle ordinanze comunali, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Il trasgressore e/o responsabile in solido è ammesso al pagamento in misura ridotta per l'importo di Euro 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica della violazione (ex. art. 16 Legge n. 689/81).

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della relazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Esenzioni

Sono esenti dall'osservanza della presente ordinanza i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento addestrati, nonché i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando siano utilizzati per servizio.

Vigilanza

La Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al Comando dei Carabinieri di Limbiate

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza entrerà in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione all'albo pretorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa è ammesso il ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza municipale, li **- 3 LUG. 2007**


Antonio Romeo